

Codice A2015A

D.D. 21 ottobre 2025, n. 451

Art. 13 L.R. n. 18/2017 "Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani". Affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. di servizi connessi all'erogazione di contributi concessi tramite Accordi di Programma stipulati con gli Enti Locali, in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 e s.m.i. Impegno di spesa di complessivi euro 6.168,90 sul capitolo 178542 ..



ATTO DD 451/A2015A/2025

DEL 21/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: Art. 13 L.R. n. 18/2017 “Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani”. Affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. di servizi connessi all'erogazione di contributi concessi tramite Accordi di Programma stipulati con gli Enti Locali, in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 e s.m.i. Impegno di spesa di complessivi euro 6.168,90 sul capitolo 178542 per le annualità 2025, 2026 e 2027 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027. CIG B826887A37.

Premesso che:

- con L.R. 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie”, art. 13 “Costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani” è stata disposta la costituzione, presso Finpiemonte S.p.A., di un Fondo pluriennale del valore massimo pari ad € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico (invernale ed estivo) dei territori montani, tramite:

a) accordi di Programma , da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma”;

b) concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private.

- con D.G.R. n. 40 – 6013 del 1.12.2017, in seguito alla richiesta dell’allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva di attuazione di quanto previsto nell’art. 13 della citata L.r. n. 18/2017 e di iscrizione delle risorse di cui al comma 6 del predetto articolo nella Missione 20 Programma 03, all’interno del capitolo di spesa di nuova costituzione di cui al comma 5, è stato istituito il Fondo con uno stanziamento complessivo pari ad € 24.500.000,00;

- con D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017, da ultimo modificata con DGR 27-3239 del 19.5.2021, al fine di dare applicazione dell’art. 13 della L.R. n. 18/2017 ed alla citata D.G.R. n. 40 – 6013 del 1.12.2017, sono stati approvati i criteri per la sottoscrizione dei già citati Accordi di Programma;

- con D.D. n. 740 del 27.12.2017 sono state accertate ed impegnate a favore di Finpiemonte S.p.A., le risorse pari ad € 24.500.000,00;
- con variazione di Bilancio n. 362 approvata con D.G.R. n. 2-7804 del 9 novembre 2018 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Prelievo dal Fondo investimenti per la Stabilità Finanziaria di cui al capitolo di spesa n. 298061 dell’importo di euro 2.284.000,00” (art. 5 della L.R. 4/2018) è stata stanziata la somma di € 1.544.000,00 sul capitolo 234046 “Finanziamenti di progetti di sviluppo turistico dei territori montani art.13 della legge regionale 18/2017”, incrementando il suddetto fondo;
- con DD n. 712 del 20.12.2018 sono state accertate e impegnate a favore di Finpiemonte Spa le risorse pari a euro 1.544.000,00;
- con la LR n. 13/2020 “Riparti Piemonte “, ai sensi dell’art 4 che recita: “Il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte S.p.a, è ridotto di euro 2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale”, il fondo in oggetto è stato ridotto di euro 2.000.000,00.

Preso atto che:

- con DD n. 379/2021 è stato approvato lo schema di affidamento con Finpiemonte S.p.a per il servizio delle attività di gestione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma da stipularsi con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017;
- il relativo contratto d'affidamento del servizio è stato sottoscritto in data 17.03.2022 e, successivamente, integrato in data 11.11.2022, con durata prevista fino al 31.12.2024;
- alla data del 31.12.2024 le attività previste dal contratto non risultavano concluse, poiché molti comuni non avevano ancora presentato tutte le dichiarazioni di spesa riferite agli accordi di programma finanziati, anche in ragione di modifiche nel frattempo intervenute agli accordi e a varianti degli interventi oggetto di contributo regionale;
- entro la data di scadenza del contratto non è stato possibile disporre una proroga dello stesso, vista l'indisponibilità di risorse finanziarie a valere sull'annualità 2024, rendendo quindi necessario predisporre un nuovo contratto d'affidamento del servizio, allo scopo di completare i servizi amministrativi e finanziari necessari per concludere i procedimenti relativi alla gestione degli accordi di programma in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017.

Dato atto che:

- con L.R. 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i., la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte s.p.a. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;
- l'art. 2, comma 2, lettera a), della citata L.R. n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di contributi;
- in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta in data 14 luglio 2022, che individua gli elementi essenziali che devono avere i contratti di affidamento, la natura giuridica delle attività delegabili e i controlli della Regione sugli affidamenti;
- nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., l'art. 22 della Convenzione Quadro riconosce inoltre la specificità di gestione dei Fondi europei, nel caso di benefici finanziati dai Fondi comunitari o nazionali.

Rilevato che, in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, e che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano

per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato".

Ritenuto necessario procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato, dando atto che le prestazioni oggetto di affidamento sono esclusivamente di contenuto strumentale:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a dare motivazione del mancato ricorso al mercato in relazione ai vantaggi conseguibili in termini di economicità e di celerità.

Considerato, in proposito, che:

- con riferimento al punto a), la congruità dell'offerta viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale – DD 43 del 27 febbraio 2018 "Adozione del Documento recante Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione della D.G.R. 2-6472 del 16 febbraio 2018", come integrata, in attuazione della D.G.R. 21-6536 del 20 febbraio 2023, con la DD 80 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla DD 91 del 28 febbraio 2023;

- con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute da Finpiemonte s.p.a.;

- in particolare, relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità, celerità e qualità del servizio offerto, si evidenzia che Finpiemonte S.p.A.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte, che opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 ed è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte, secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021;
- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;
- ha una consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie regionali;
- detiene un know how specifico che non richiede un'azione di training del personale e che consente l'offerta dei servizi previsti dall'affidamento in modo tempestivo ed efficace;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione dei fondi regionali maturata nel corso delle precedenti programmazioni e, nel caso di specie, ha già gestito i servizi inerenti l'erogazione dei contributi economici di cui al fondo in oggetto (fondo 336), con prestazioni e risultati pienamente rispondenti alle clausole contrattuali.

Dato atto, inoltre, che, con Delibera ANAC n. 143 del 27.02.2019, era stata disposta l'iscrizione

della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

Considerato, altresì, che:

- l'art. 23 comma 5 del con D.Lgs 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;
- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;
- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ tra cui:
 - al punto C.3 ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per i soggetti in house non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;
 - al punto D.7 della sezione relativa alla BDNCP ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;
- sulla base delle premesse già richiamate, il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 17.07.2025 ha avviato, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel, la procedura per l'affidamento diretto di servizi e attività connessi all'erogazione di contributi concessi tramite Accordi di Programma stipulati con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 e s.m.i. per le annualità 2025, 2026 e 2027;
- avviata la procedura (ID 204657345), Finpiemonte s.p.a. è stata invitata a presentare apposita offerta tecnico-economica entro il 1.8.2025;
- alla suddetta procedura di affidamento diretto è stato assegnato il CIG n. B826887A37, in applicazione dell'art. 23, comma 5, del citato D.Lgs. n. 36/2023;
- Finpiemonte ha presentato in data 1.8.2025 con prot. n. 1754036503511, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un'offerta per le prestazioni di servizi sopra indicate, per un corrispettivo complessivo di euro 6.168,90 IVA inclusa, relativamente alle attività da svolgersi sino al 31.12.2027, comprensiva del relativo cronoprogramma;
- nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica, di cui alla sopra richiamata DD 43 del 27/02/2018, come integrata con la DD 80 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla DD 91 del 28 febbraio 2023;
- esito positivo ha avuto, altresì, la verifica della completezza e della coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Ritenuto, pertanto, di:

- 1) approvare, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte s.p.a. prot. n. 1754036503511 del 1.8.2025, inerente le prestazioni di servizi connessi all'erogazione di contributi concessi tramite Accordi di Programma stipulati con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 e s.m.i., per un importo complessivo pari a euro 6.168,90
- 2) approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. dei servizi sopra menzionati, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che, in fase di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali per una migliore stesura del testo contrattuale;

3) dare atto che il corrispettivo totale per l'affidamento dei servizi a Finpiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613) per le annualità 2025, 2026 e 2027 ammonta ad euro 6.168,90;

4) impegnare, a copertura del corrispettivo dovuto a Finpiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613), la spesa complessiva di euro 6.168,90, così suddivisa:

- euro 2.929,30 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025;
- euro 1.774,95 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026;
- euro 1.464,65 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2027;

5) dare atto che le codifiche delle transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che il piano dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

6) specificare che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 6.168,90 risulta così suddivisa: euro 5.056,48 quale imponibile da versare al beneficiario; euro 1.112,42 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; la liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che:

- in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile alle annualità 2025, 2026, 2027;
- il capitolo n. 178542 risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità la cui transazione elementare è rappresentata nella "Appendice A - Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- la natura della spesa è non ricorrente;
- la spesa è finanziata da risorse fresche;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- la fonte dell'entrata che finanzia la spesa è da rinvenirsi in fondi regionali;
- il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16/7/2021 e s.m.i. con DPGR del 21 dicembre 2023 N. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DURC risulta regolare con validità fino al 30.10.2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi", artt. 11 e 15;
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle P.P.A.A.";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18" e s.m.i.;
- la DGR n. 11 - 739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e successiva modifica con D.G.R. n. 38-1162 del 26/05/2025;
- la Legge regionale 27/02/2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025) e norme collegate";
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR 12-852 del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 Febbraio 2025, n. 2 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 5-1482 dell'8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025 n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

determina

1) di approvare, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte s.p.a. prot. n. 1754036503511 del 1.8.2025, inerente le prestazioni di servizi connessi all'erogazione di contributi concessi tramite Accordi di Programma stipulati con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 e s.m.i., per un importo complessivo pari a euro 6.168,90;

2) di approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. dei servizi sopra menzionati, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che, in fase di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali per una migliore

stesura del testo contrattuale;

3) di dare atto che il corrispettivo totale per l'affidamento dei servizi a FinPiemonte SpA (codice beneficiario 12613) per le annualità 2025, 2026 e 2027 ammonta ad euro 6.168,90;

4) impegnare, a copertura del corrispettivo dovuto a Finpiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613), la spesa complessiva di euro 6.168,90, così suddivisa:

- euro 2.929,30 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025;
- euro 1.774,95 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026;
- euro 1.464,65 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2027;

5) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il piano dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

6) di specificare che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 6.168,90 risulta così suddivisa: euro 5.056,48 quale imponibile da versare al beneficiario; euro 1.112,42 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; la liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio;

8) di disporre la pubblicazione delle informazioni relative al presente affidamento nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, ai sensi degli artt. 23 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SCHEMA_CONTRATTO_336.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

All. 1

Rep. n.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DEL
SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI AI COMUNI
IN FORZA DELLA STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI DI
PROGRAMMA IN ATTUAZIONE DELL’ART 13 DELLA L.R N.18/2017,
approvato con D.D. n. del - CIG B826887A37.

TRA

REGIONE PIEMONTE Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio -
Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica , in
persona del Dirigente Responsabile..... domiciliato
per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Piemonte 1, C.F.
n. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,
con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino
01947660013, in persona del domiciliato per la
carica in Torino presso Finpiemonte Spa (nel seguito Finpiemonte) e, ove
congiuntamente, anche “Parti”

Premesso che

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione
di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società
finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della

	competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della	
	Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti	
	costituenti o partecipanti;	
	b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge	
	regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di	
	avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di	
	concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri	
	benefici comunque denominati;	
	c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in	
	attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e	
	Finpiemonte in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro	
	per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione	
	Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel	
	presente contratto;	
	d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:	
	- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente	
	partecipazione regionale;	
	- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti	
	costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;	
	- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regiona-	
	li da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta	
	Convenzione Quadro;	
	e. con L.R. 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento del bilancio di pre-	
	visione 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie", art. 13 "Costituzione del fon-	
	do per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani"	

è stata disposta la costituzione, presso Finpiemonte, di un Fondo del valore massimo pari ad euro 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico (invernale ed estivo) dei territori montani, tramite Accordi di Programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 - 23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma" (nel seguito Accordi di Programma);

f. con D.G.R. n. 40 - 6013 del 1.12.2017, la Giunta della Regione Piemonte ha istituito il Fondo con uno stanziamento complessivo pari ad euro 24.500.000,00

g. con D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017, sono stati approvati i criteri per la sottoscrizione dei già citati Accordi di Programma ed è stato dato mandato all'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione della deliberazione stessa;

h. con determinazione n. 740 del 27.12.2017 sono state accertate ed impegnate a favore di Finpiemonte, le risorse pari ad euro 24.500.000,00;

i. con variazione di Bilancio n. 362 approvata con D.G.R. n. 2-7804 del 9 novembre 2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Prelievo dal Fondo investimenti per la Stabilità Finanziaria di cui al capitolo di spesa n. 298061 dell'importo di euro 2.284.000,00 (art. 5 della L.R. 4/2018)" è stata stanziata la somma di euro 1.544.000,00 sul capitolo 234046 "Finanziamenti di progetti di sviluppo turistico dei territori montani art. 13 della legge regionale 18/2017", incrementando il suddetto fondo;

j. con determinazione n. 712 del 20.12.2018 sono state accertate e impegnate a favore di Finpiemonte le risorse pari a euro 1.544.000,00;

k. con la sottoscrizione del contratto di affidamento recante il numero di repertorio n. 392 del 21/12/2018 sono stati affidati a Finpiemonte i servizi connessi all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13 della legge regionale 18/2017, con durata prevista fino al 31/12/2020;

l. con la legge regionale n. 13/2020 del 29/05/2020 "Riparti Piemonte", ai sensi dell'art 4 che recita: "Il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte, è ridotto di euro 2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale" il fondo in oggetto è stato ridotto di 2.000.000 di euro. Pertanto il fondo risulta avere alla data di sottoscrizione del presente contratto una dotazione complessiva di euro 24.044.000,00

m. con DGR n. 27 - 3239 del 18/05/2021 "Legge regionale 18/2017, articolo 13. Modifica alla D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017, come modificata dalla D.G.R. n. 26 - 8452 del 22.02.2019, di approvazione dei criteri per la sottoscrizione di accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo" sono stati aggiornati i criteri per la sottoscrizione degli Accordi di Programma;

n. con determinazione dirigenziale n. 379 del 20.12.2021 è stato approvato lo schema di contratto con Finpiemonte S.p.a con cui sono stati affidati i servizi connessi all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13 della legge regionale 18/2017, con durata prevista fino al 31/12/2024;

o. Finpiemonte, in accordo con la Regione, ha garantito lo svolgimento dei servizi già oggetto del contratto di affidamento di cui alla precedente lettera n) oltre la data di scadenza dello stesso e fino alla stipula del presente contratto;

p. risulta necessario continuare ad avvalersi del supporto di Finpiemonte per lo svolgimento dei medesimi servizi, con riferimento alle attività da svolgersi in relazione agli Accordi di Programma già sottoscritti alla data odierna e che si elencano nel documento allegato sub A al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale;

q. con determinazione dirigenziale n. _____ del ____ 2025 è stato approvato il nuovo affidamento di servizi a Finpiemonte per l'erogazione dei contributi concessi ai comuni in forza della stipulazione degli Accordi di programma in attuazione dell'art. 13 della L.R n. 18/2017 e lo schema del presente contratto.

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle attività volte alla gestione del servizio di erogazione dei contributi di cui alla precedente lettera q), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e attività

1. La Regione affida a Finpiemonte la prosecuzione delle attività di gestione delle erogazioni dei contributi concessi tramite Accordi di Programma stipulati con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48 -

6154 del 15.12.2017 e s.m.i”.

2. Le attività dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalle D.G.R. n. 40 – 6013 del 1.12.2017 e n. D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017 nonché dai successivi provvedimenti e dalle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

La Regione, ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a) La ricezione delle autorizzazioni di pagamento inviate dalla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica - e la conseguente registrazione delle informazioni anagrafiche dei beneficiari utili all’erogazione dei contributi;

b) l’eventuale segnalazione delle operazioni finanziarie sospette all’UIF;

c) l’erogazione dell’importo del contributo, nella misura autorizzata dalla Direzione regionale;

d) su richiesta della Direzione Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica, il supporto per la predisposizione della comunicazione al beneficiario del provvedimento regionale di revoca del contributo e delle modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite;

e) monitoraggio capienza fondi e gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione degli stessi;

f) la predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell’art. 26 della Convenzione Quadro.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito dall'art 13 della Legge regionale n.18/2017, ha disposto la costituzione del Fondo e, alla luce dei successivi provvedimenti, ha destinato la somma complessiva pari a euro 24.044.000,00 per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani attraverso Accordi di Programma, secondi i criteri stabiliti con DGR n.48-6154 del 15.12.2017 e s.m.i e con DGR n. 27 – 3239.

2. La dotazione finanziaria prevista al comma precedente risulta già nelle disponibilità di Finpiemonte all'interno del Fondo 336 per via dei precedenti contratti e trasferimenti.

3. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria del fondo e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le

disposizioni della Convenzione Quadro.

4. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2027.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art.7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio agli atti della Direzione, pervenuta attraverso la piattaforma Sintel in data 1.8.2025 prot. n. 1754036503511, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in euro 5.056,48 oltre IVA al 22% per euro 1.112,42, per un totale di euro 6.168,90.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto, fornendo distinta evidenza delle erogazioni effettuate.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già

previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata

a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore

regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.

18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed

è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge

vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene

attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573,

anno di riferimento 2025.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di

Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e

dell'eredità olimpica

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.a., quale Responsabile

del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento

U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività connesse alla gestione e controllo della Misura denominata **“SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI AI COMUNI IN FORZA DELLA STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA IN ATTUAZIONE DELL'ART 13 DELLA L.R N.18/2017”**, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per **«Responsabile del trattamento»** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,

la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,

la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona

fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,

psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato,

pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa

relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e

poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

1. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e

trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati

personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile

con le finalità iniziali;

	2. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità	
	per le quali sono trattati;	
	3. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli	
	per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle	
	finalità per le quali sono trattati;	
	4. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati	
	per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per	
	le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei	
	dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e	
	organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla	
	perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.	
	3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI	
	I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il	
	Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:	
	- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale	
	aggiornamento.	
	I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione	
	e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.	
	Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di	
	adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi	
	contenute.	
	4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI	
	Tipo di dati personali	
	I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto	
	previsto dal bando, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o	

raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

3. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)

4. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono il legale rappresentante e il/i titolare/i effettivo/i dell'ente richiedente l'agevolazione, altre persone fisiche interne all'ente richiedente delegate alla presentazione delle domande di partecipazione e/o coinvolte nell'attuazione dell'operazione, altre persone fisiche afferenti ai soggetti fornitori coinvolti nella realizzazione degli interventi.

Banche dati

- “FINanziamenti DOMande”;
- Gestionale Finanziamenti” per la gestione delle attività finalizzate al controllo;
- “DOQUI” per la gestione delle attività di protocollo;
- Portale Inps/Inail;
- Registro nazionale degli aiuti;
- Telemaco (Infocamere).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile,

quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile

del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il

Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o

dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2,

la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela

dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.